

LUNEDI' 15 NOVEMBRE 2004 - ORE 17.30
CIRCOLO DELLA STAMPA – Corso Italia n. 13 - TRIESTE

INCONTRO DIBATTITO

“MOBBING: IL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE”

Introduce: Luciano **Kakovic**, Portavoce del Circolo “Lavoro e Società” della Margherita di Trieste.

Relatori: Sergio **Lupieri**, Vicepresidente III Commissione consiliare regionale
Fabio **Petracci**, Avvocato
Pier Giorgio **Gabassi**, Professore ordinario di Psicologia delle Organizzazioni
Franco **Rotelli**, Direttore Azienda Servizi Sanitari n.1 “Triestina”

Nel corso del convegno ad una disamina generale della disciplina vigente in tema di mobbing, si è proceduto all'esame di una proposta di legge in materia che dovrebbe nei prossimi giorni essere esaminata dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.

E' qui sintetizzata la relazione dell'avvocato Fabio Petracci.

Egli ha rilevato come quello del mobbing sia un fenomeno difficilmente restringibile ed inquadrabile in un ambito di intervento normativo.

Il fenomeno interessa il lavoro, la sicurezza, la salute, la dignità della persona, la tutela della professionalità e della formazione. Esso può in qualche modo interessare l'ambito familiare del lavoratore e l'organizzazione delle aziende.

Si è pertanto rilevato come sia estremamente difficile una disciplina statica del fenomeno dal punto di vista legislativo.

Ha rilevato inoltre come la fenomenologia del mobbing sia favorita sia da fattori di insicurezza connessi al cambiamento continuo delle organizzazioni aziendali, sia alla persistente struttura stabile e coinvolgente del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che crea nelle parti contrattuali aspettative che vanno oltre agli stretti interessi contrattuali.

Si ipotizza in tal modo che una legge dello stato in materia potrebbe nascere già obsoleta di fronte a questa evoluzioni del piano sociale dove si sviluppa il mobbing.

Per tale motivo, è stata sostenuta la necessità di interventi “leggeri” che puntino agli aspetti del rapporto di lavoro forieri di mobbing come ad esempio la formazione, l'informazione e la cultura delle parti, la riabilitazione professionale, il ruolo degli operatori, la certificazione.

In ogni caso, il Parlamento Europeo sollecita interventi legislativi.

Per quanto riguarda i poteri delle regioni in materia si è rilevato come, nonostante la modifica del titolo quinto della costituzione, i temi afferenti l'ordinamento civile e quindi i contratti di lavoro, permangano nell'esclusiva competenza dello stato, e che alle regioni permanga la legislazione esclusivamente negli aspetti amministrativi che coinvolgono la sicurezza e la tutela del lavoro.

Ne deriva quindi in tema di mobbing uno spazio legislativo quanto mai angusto tra il rischio di fare una legge inutile o una cattiva legge o di produrre una normativa che eccede le competenze regionali.

L'attuazione del disegno di legge 1187 sulla cosiddetta devoluzione sposterebbe nella competenza delle regioni la materia della salute ed in tal modo si aprirebbe un qualche varco istituzionale.

Sono state quindi esaminate le soluzioni legislative regionale adottate per combattere il mobbing sul posto di lavoro.

E' stato evidenziato come la regione Piemonte abbia redatto un progetto che risale al 2000 di portata molto ampia che prevede anche interventi indirettamente sanzionatori, come ad esempio non ammettendo alle procedure di appalto ed ai finanziamenti regionali aziende che praticano abitualmente il mobbing. La Regione Sardegna ha redatto un progetto che prevede azioni positive e formative. La Regione Veneto con il progetto 221/2001 ha in progetto una legge che si basa per

gran parte sulla sensibilizzazione e formazione delle strutture medico sanitarie come le SPISA ed i medici di base. La Regione Abruzzo, invece, non si è fermata ai progetti ed ha approvato la legge regionale 26 luglio 2004 con la quale sono costituiti dei punti di ascolto presso le ASL al fine di monitorare il fenomeno del mobbing, l'incidenza dello stesso sulla salute dei lavoratori, gli interventi auspicabili.

La legge di portata più ampia e che in qualche modo ha fatto discutere è stata però quella emanata dalla Regione Lazio nel 2002 la quale prevedeva la definizione del mobbing ed una serie di interventi anche sanzionatori nei confronti del datore di lavoro autore del comportamento. La Corte Costituzionale con sentenza del 2003 manifestava un indirizzo quanto mai restrittivo negando di fatto alle regioni ogni intervento legislativo di seria portata in ambito legislativo. La Corte Costituzionale censurava la legge della Regione Lazio in quanto avrebbe invaso le competenze dello Stato in tema di rapporti di lavoro, formulando una definizione di un illecito contrattuale come il mobbing e stabilendo procedure di intervento.

Per quanto riguarda invece il progetto di legge della Regione Friuli Venezia Giulia esso ricalca in qualche modo le caratteristiche di legislazione leggera già adottate dalla Regione Abruzzo.

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia si limita a favorire idonei interventi affinché si costituiscano dei punti di ascolto affidati ad associazioni di volontariato e sindacali ed alle ASL per monitorare il disagio e suggerire interventi.

Sotto questo aspetto, la legge non pare contrastare con i principi costituzionali.

Si è rilevato però che un intervento così limitato non consente di definire le soglie di tutela e di apprestare interventi decisivi.

La legge sarà portata alla decisione del consiglio regionale nel gennaio 2005.